



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 84/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. RG **72928**, depositato in data 10.11.2020 ad istanza del sig. **(omissis)** nato **(omissis)** rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mauro Bufis (CF: BFSMRA74R12A783A PI: 01423850625) e Alessandro Cefalo (CF: CFLLSN74S01A783L PI: 01353930629) in virtù di procura in calce, elettivamente domiciliato presso lo studio di Benevento, sito alla via Umberto I n° 4, il quale dichiara espressamente ai fini degli artt. 133, 134 e 136, comma 3, 125 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax 082428018 o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: avvmaurobufis@puntopec.it o avvalessandrocefalo@puntopec.it

CONTRO

INPS SEZIONE DI BENEVENTO - C.F. 80078750587 -, in persona del suo legale rappresentante p.t. con sede legale in Benevento alla via Michele Foschini n° 28

Visti gli atti e documenti di causa;

Chiamata la causa all'udienza del 22 gennaio 2024, celebrata con l'assistenza del Segretario Guglielmo Rega

FATTO

	1. L'odierno ricorrente è stato arruolato presso il Ministero di Grazia e	
	Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria in data 7	
	febbraio 1982 ed ha cessato il servizio in data 7 agosto 2019;	
	Avendo maturato il diritto alla pensione, la Direzione provinciale INPS	
	di Benevento, con provvedimento n°BN012019911043, la poneva in	
	pagamento con il numero 17723603 a decorrere dal 8 agosto 2019	
	procedendo al calcolo con il sistema misto ed applicando le aliquote di	
	cui all'art. 44 del TU 1092/1973 per il calcolo della quota cd	
	"retributiva", come da modello che si produce.	
	In data 8 gennaio 2020, il ricorrente inviava, a mezzo raccomandata,	
	istanza di revisione del detto provvedimento e contestuale richiesta di	
	ricalcolo invocando l'applicazione dell'aliquota di cui all'art. 54 del TU	
	1092/1073 per il calcolo della quota cd "retributiva" esplicandone le	
	relative ragioni. Con nota successiva l'INPS forniva riscontro negativo	
	sostenendo che il richiamato art. 54 troverebbe applicazione solo ove il	
	militare maturi, all'atto del congedo, almeno 15 anni e non più di 20	
	anni di servizio utile e che, pertanto, considerato che il ricorrente	
	all'atto del congedo aveva maturato un'anzianità superiore ai 20 anni,	
	doveva confermarsi il provvedimento con cui era stata conferita la	
	pensione.	
	Il ricorrente avendo, alla data del 31/12/1995, maturato 15 anni, 10	
	mesi e 2 giorni di servizio utile, riteneva di avere diritto, per il calcolo	
	della quota "retributiva" di pensione, all'applicazione del richiamato	
	art. 54 comma 1 del TU 1092/1973 e proponeva quindi il presente	
	ricordo chiedendo di : <i>"1)accertare e dichiarare la illegittimità e/o</i>	
	2	

	<i>infondatezza del provvedimento di concessione della pensione al ricorrente</i>	
	<i>nella parte in cui non prevede l'attribuzione dell'aliquota di rendimento di cui</i>	
	<i>all'art. 54 comma 1 D.P.R. 1092/1073 sulla quota calcolata con il sistema</i>	
	<i>retributivo; 2) condannare l'I.N.P.S. al ricalcolo della pensione del ricorrente</i>	
	<i>con applicazione dell'aliquota di cui all'art. 54 comma 1 D.P.R. 1092/1073</i>	
	<i>sulla parte della pensione calcolata con il sistema retributivo e, per l'effetto,</i>	
	<i>emettere nuovo provvedimento; 3) condannare l'I.N.P.S. alla corresponsione</i>	
	<i>in favore del ricorrente degli arretrati, costituiti dalla differenza tra quanto,</i>	
	<i>per effetto del ricalcolo, avrebbe dovuto corrispondere e quanto in realtà ha</i>	
	<i>corrisposto, con decorrenza dal momento dell'erogazione del primo rateo;</i>	
	<i>4)condannare l'I.N.P.S. alla corresponsione in favore del ricorrente degli</i>	
	<i>interessi legali e della rivalutazione monetaria, quest'ultima limitatamente</i>	
	<i>all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi, con</i>	
	<i>decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo; 5) condannare</i>	
	<i>l'I.N.P.S. alle spese del presente giudizio".</i>	
	2. L'INPS, di cui non risulta documentata l'intimazione, non si è	
	costituito in giudizio.	
	3. Con nota del 17.01.2024, il ricorrente dichiarava di rinunciare agli	
	atti del giudizio.	
	3. All'udienza del 22 gennaio 2024, nessuno è comparso in aula.	
	La causa è stata dunque trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Innanzitutto occorre rilevare che nel presente giudizio non era	
	instaurato il contraddittorio.	
	Pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio, formulata con la nota del	
	3	

17.01.2024, non può applicarsi la disciplina ex art. 110 c.g.c., con la conseguenza che non si ritiene necessaria l'accettazione della controparte.

La suddetta rinuncia, più che rinuncia agli atti del giudizio, è una rinuncia al ricorso.

Ciò posto, in mancanza della notifica, ed in particolare della volontà di notifica, si rileva che in tema di giudizi pensionistici, il comma 3 dell'articolo 155 c.g.c. prevede che "Il decreto di fissazione di udienza viene notificato all'amministrazione a cura del ricorrente, unitamente al ricorso depositato in segreteria, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso". Il successivo comma 8 dispone, poi, che "Se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si costituisce e il giudice rileva un vizio che importi nullità della notificazione, fissa con decreto una nuova udienza e un termine perentorio per rinnovare la notificazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza". Il comma 10 prevede, infine, che "Se l'ordine di rinnovazione della notificazione non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 111"; quest'ultimo, a sua volta, al comma 4 dispone che "L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza".

Orbene, se si considera che la mancata esecuzione dell'ordine di rinnovazione della notificazione di cui al comma 10 dell'art. 155 e il mancato assolvimento dell'onere di notificazione di cui al comma 3 sono accomunati dal fatto che, in entrambe le fattispecie, la

controparte, sostanzialmente, non viene chiamata in giudizio per scelta del ricorrente, appare evidente che il comma 10 medesimo è applicabile per analogia anche a quest'ultimo caso, qui ricorrente, con la conseguenza che va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo (sez. Friuli Venezia Giulia n. 30/2020; sez. Sicilia n. 922/2019). Disposizioni accomunate anche dal fatto che in entrambi i casi la notifica non risulta nulla, ma inesistente, ovvero non effettuata per volontà della parte.

2. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, atteso che l'ente previdenziale non è stato chiamato in giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo. Nulla per le spese.

Così deciso in Napoli il giorno 22 gennaio 2024

Il Giudice monocratico

Alessandra Molina

(Firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 15.02.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

(Firma digitale)